

# **Disciplinare degli Acquisti Verdi**

## **ALLEGATO A**

### ***PRINCIPI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ACQUISTI VERDI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE***

Questo documento è stato prodotto nell'ambito della RETE GPP tra i Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino (Protocollo di Intesa per la promozione degli Acquisti Verdi sottoscritto il 17.02.2005) con il supporto tecnico di ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).

## INDICE

1. Che cos'è il GPP.....	pag. 3
2. Il Quadro Normativo.....	pag. 4
3. Come inserire i criteri ecologici nelle procedure di acquisto di prodotti e servizi.....	pag. 6
4. La legittimità dell'inserimento dei criteri ambientali negli appalti.....	pag. 9
5. Le etichette ecologiche.....	pag. 9

## 1. Che cos'è il GPP

Il GPP è un utile strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali per contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso una revisione ecologica del sistema d'acquisto pubblico.

Il **green public procurement** (GPP) serve a 'rendere verdi' gli acquisti pubblici, adottando criteri ambientali nelle procedure d'acquisto della Pubblica Amministrazione.

**Acquistare verde** significa scegliere un determinato prodotto o servizio anche sulla base degli impatti ambientali che questo può avere nelle varie fasi del suo *ciclo di vita*, ovvero dall'estrazione delle materie prime, alla fabbricazione, all'uso/consumo, allo smaltimento dei rifiuti.

Il GPP è quindi lo strumento che permette di sostituire i prodotti e i servizi esistenti con altri a minor impatto sull'ambiente che:

- ottimizzano il servizio offerto dal prodotto;
- riducono l'uso delle risorse naturali;
- riducono la produzione di rifiuti;
- sostituiscono le fonti energetiche da non rinnovabili a rinnovabili;
- riducono le emissioni inquinanti;
- riducono i pericoli e i rischi.

Un miglioramento continuo delle performance ambientali del prodotto può essere ottenuto se i produttori fossero chiamati a considerare il fattore ambientale non più come vincolo da rispettare, ma come fattore competitivo per collocare i propri prodotti sul mercato così come accade per il prezzo o la qualità in senso generale. Se le interazioni con l'ambiente che il prodotto ha generato nella fase di approvvigionamento e produzione e che genererà nella fase d'uso e fine vita, fossero tenute debitamente in conto al momento dell'acquisto, il consumatore potrebbe, utilizzando le leggi del mercato e dell'economia, spingere attivamente l'industria verso migliori prestazioni ambientali.

La Pubblica Amministrazione è il principale acquirente utente italiano, visto che contribuisce con l'acquisto di beni e l'affidamento di servizi alla formazione del 17 – 18% del Prodotto Interno Lordo italiano. La Pubblica Amministrazione, che diventa consumatore consapevole e critico, può così svolgere un ruolo fondamentale nell'orientare il mercato verso l'offerta di prodotti e servizi più eco-sostenibili.

Gli Enti Locali, introducendo criteri di "preferibilità" ambientali negli appalti pubblici, possono spingere il sistema produttivo a competere per produzioni più ecoefficienti lungo tutta la filiera produttiva e possono influenzare il cittadino verso scelte di consumo più consapevoli.

Se la PA decidesse infatti di sostituire i prodotti e i servizi di cui fa normalmente uso con altri a minor impatto ambientale, i fornitori sarebbero stimolati a rivedere le caratteristiche e i processi produttivi dei prodotti che immettono sul mercato per ridurre gli impatti ambientali.

Le ragioni che rendono interessante l'acquisto di prodotti e servizi a basso impatto ambientale sono molteplici e riguardano: per il settore pubblico, l'esigenza di rispettare specifiche norme ambientali e la volontà di ridurre i propri impatti ambientali; per le realtà imprenditoriali, l'opportunità di incrementare le proprie quote di mercato.

## 2. Il Quadro normativo

La Comunità Europea considera il GPP come uno strumento fondamentale per implementare la Politica Integrata dei Prodotti e per una riconversione ecologica dei prodotti finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi.

Con la *Comunicazione n. 302 del 18 giugno 2003* "Politica integrata dei prodotti – Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale" la Commissione invita gli Stati Membri ad elaborare appositi piani d'azione per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici, fornendo una serie di strumenti di supporto (un manuale per acquistare verde e un sito web dedicato all'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici).

In Italia il GPP è richiamato nella *Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (approvato dal CIPE con Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002) la quale indica gli obiettivi che la pubblica amministrazione dovrebbe raggiungere in termini di quote di prodotti ecologici acquistati entro il 2007.

La normativa vigente in materia di appalti pubblici consente l'inserimento di criteri ecologici all'interno delle procedure d'acquisto.

La *Comunicazione interpretativa della Commissione Europea n. 274/01* "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità d'integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici" illustra le possibilità di considerare gli aspetti ambientali nell'aggiudicazione dei contratti.

La *Direttiva Europea 2004/18/CE* sugli appalti pubblici fa esplicito riferimento alle possibilità di integrazione di aspetti ambientali nelle procedure di appalto di beni, servizi e lavori.

In base a tale direttiva gli enti aggiudicatori sono liberi di definire l'oggetto dell'appalto o le definizioni alternative dell'oggetto integrando anche requisiti ambientali, purchè tale scelta non abbia la conseguenza di limitare l'accesso al mercato a scapito del principio della libera concorrenza.

Il *D. Lgs n 163 del 12 aprile 2006* ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), cioè il "codice appalti" che disciplina la materia degli appalti pubblici, prevede che "il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile" (art. 2, c. 2).

Il "codice appalti", recependo la Direttiva 2004/18/CE, prevede, in diversi articoli, la possibilità di introdurre aspetti ecologici nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (si veda il successivo paragrafo 3):

- *art. 68 "Specifiche tecniche", c. 9:* nella fase di definizione delle specifiche tecniche vi è la possibilità di utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura che soddisfi certe condizioni; devono essere comunque accettate anche altri appropriati mezzi di prova, come una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto;
- *art. 42 "Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi", c. 1 lettera f):* nella fase di selezione dei candidati vi è la possibilità di indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti da apposito regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- *art. 44 "Norme di gestione ambientale":* nella fase di selezione dei candidati, qualora per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione (es.: la norma ISO 14001). Esse accettano altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici;

- art. 83 "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", c. 1, lettera e): nella fase di aggiudicazione dell'appalto, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile indicare le caratteristiche ambientali tra i criteri di aggiudicazione (cioè è possibile attribuire punteggi ponderativi alle caratteristiche ambientali dei prodotti, dei servizi o dei lavori offerti)

A livello nazionale il *Decreto Ministeriale n. 203/2003* stabilisce che gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico debbano coprire almeno il 30% del fabbisogno annuale di beni appartenenti a determinate categorie con prodotti ottenuti con materiale riciclato. Il decreto istituisce inoltre il Repertorio del Riciclaggio contenente l'elenco dei materiali riciclati e i fornitori di tali materiali.

A livello regionale la Regione Toscana si è particolarmente distinta emanando apposite disposizioni per favorire l'integrazione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto degli enti locali e per incentivare il risparmio energetico e la bioedilizia.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi nazionali e regionali sul GPP:

### Leggi Nazionali

D.Lgs. 22/1997	
Art. 19, comma 4 (modificato dalla legge 488/2001)	Le amministrazioni pubbliche devono coprire il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso
DM 27 marzo 1998	
Art. 5, comma 1	Nel rinnovo annuale del parco autoveicolare, le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi pubblici devono acquistare il 30% nel 2001 (50% nel 2003) di veicoli a carburanti alternativi
Legge 488/2001	
Art. 52, comma 14	Le pubbliche amministrazioni nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20% del totale
Art. 52, comma 56 (L'apposito DM è stato approvato: DM 203/2003)	Le Regioni (sulla base di apposito decreto del Ministero dell'Ambiente) devono adottare le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo
DM 203/2003	
Art. 1	Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le Regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico che garantiscano che i manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il 30% del fabbisogno annuale

### Leggi Regionali

L.R. Toscana 25/1998	
Art. 4, comma 3	Gli enti pubblici sono obbligati a soddisfare il proprio fabbisogno di materiale cartaceo utilizzando residui recuperabili in misura non inferiore al 40%
Art. 4, comma 3	Alla Regione, Province e Comuni è fatto divieto di utilizzare, nelle proprie mense, per la somministrazione di alimenti o bevande di stoviglie a perdere. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta, cartone, cartucce di inchiostro, toner.
L.R. Toscana 29/2002	

Art. 3	Gli enti pubblici sono tenuti ad utilizzare nella misura del 40% del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata.
L.R. Toscana 1/2005	
Art. 1	Tra le finalità che gli enti locali devono perseguire è menzionata una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca la riduzione dei consumi energetici.
L.R. Toscana 39/2005	
Art. 23	I nuovi edifici o quelli sottoposti a ristrutturazione hanno l'obbligo di installare un impianto solare termico che soddisfi almeno il 50% del fabbisogno annuale di acqua calda.

### 3. Come inserire i criteri ecologici nelle procedure di acquisto di prodotti e servizi

L'introduzione dei criteri ecologici nelle procedure di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione può avvenire intervenendo nelle cinque fasi caratteristiche dell'appalto:

- Nella determinazione dell'oggetto;
- Nella descrizione dell'oggetto attraverso le specifiche tecniche;
- Al momento della selezione dei candidati;
- Nella descrizione delle modalità di aggiudicazione;
- Nella descrizione delle condizioni di esecuzione.

#### Oggetto dell'appalto

La prima fase di un appalto è la definizione dell'oggetto dell'appalto stesso. L'inserimento di aggettivi o frasi che contribuiscano a definire la caratteristica ambientale dell'oggetto possono essere utilizzate là dove si riferiscano direttamente alla tipologia di fornitura richiesta. Ad esempio nel caso della fornitura di carta riciclata, l'inserimento dell'aggettivo "riciclata" nella determinazione dell'oggetto non solo è consigliata, ma opportuna visto che contribuisce ad identificare immediatamente l'oggetto ed è un chiaro messaggio al mercato che lo recepirà e si orienterà di conseguenza.

In tutti i casi comunque, gli enti sono liberi di definire l'oggetto dell'appalto e le definizioni alternative dell'oggetto nel modo che essi ritengono meglio rispondente ai requisiti ambientali, purchè tale scelta non limiti l'accesso al mercato.

#### Specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto

Le specifiche tecniche sono le caratteristiche minime richieste dall'ente appaltante affinché il prodotto o servizio risponda all'uso a cui è destinato. Le specifiche tecniche sono in genere inserite nel capitolato d'oneri. Il "codice appalti" prevede specificatamente che ogniqualvolta sia possibile, le specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto anche della tutela ambientale (art 68, c. 1)

I criteri ambientali inseriti nelle specifiche tecniche possono far riferimento a:

- clausole che riguardano le caratteristiche ambientali contenute in norme tecniche nazionali che recepiscono norme europee, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione; è necessario comunque precisare che ciascun eventuale riferimento alle norme tecniche dovrà contenere la menzione "o equivalente" (D. Lgs. 163/06, art. 68, c. 3, lettera a);
- caratteristiche ambientali individuate da determinate prestazioni o requisiti funzionali (D. Lgs. 163/06, art. 68, c. 3, lettera b);
- caratteristiche relative a materiali specifici utilizzati per la realizzazione del prodotto o per l'esecuzione del servizio; il riferimento a specifici materiali può avvenire a condizione che siano rispettati i principi di non discriminazione e di libera circolazione di merci e servizi indicati nel Trattato; è possibile richiedere l'esclusione dell'utilizzo di specifici materiali o sostanze pericolose per l'ambiente e la salute;

- caratteristiche relative ai metodi e processi di produzione; tuttavia, dal momento che tutte le specifiche tecniche dovrebbero essere in qualche modo collegate con l'oggetto dell'appalto, si possono solo includere i requisiti relativi alla fabbricazione del prodotto e che contribuiscono alle sue caratteristiche, senza necessariamente essere visibili (ad es. fornitura di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili);
- criteri ecologici associati a determinati sistemi di ecoetichettatura. Il D.Lgs. 163/06 ("codice appalti") prevede specificatamente all'art. 68 "*Specifiche tecniche*", c. 9, che nella fase di definizione delle specifiche tecniche vi sia la possibilità di utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura che soddisfi certe condizioni; devono essere comunque accettate anche altri appropriati mezzi di prova, come una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto; non è quindi consentito porre come requisito esclusivo il possesso di un'ecoetichetta. Per le varie tipologie e caratteristiche delle ecoetichette si faccia riferimento al successivo paragrafo 5.

### Selezione dei candidati

Nella fase di selezione dei candidati si possono considerare sia motivi di esclusione dall'appalto connessi con al protezione ambientale che l'inserimento di specifici requisiti relativi alla capacità tecnica di tipo ambientale dei candidati.

I motivi di esclusione connessi con la protezione ambientale riguardano la situazione del candidato e possono essere (D. Lgs. 163/06, art. 38 "Requisiti di ordine generale"; Direttiva 18/2004/CE, art 45 "Situazione personale del candidato o dell'offerente"):

- a) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati ambientali che incidano sulla moralità professionale;
- b) in materia professionale, aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Per esempio, una società che opera per lo smaltimento dei rifiuti che abbia ripetutamente violato le disposizioni del diritto costituzionale, e per le cui violazioni sia stata condannata al pagamento delle relative ammende, può essere esclusa sulla base di un grave reato professionale.

Per quanto riguarda la capacità tecnica di tipo ambientale, se per l'appalto sono richieste competenze specifiche nel campo dell'ambiente, l'esperienza specifica è un criterio legittimo di capacità tecnica e competenza ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati e può perciò costituire un requisito.

In riferimento a tale esperienza specifica può essere utile, ad esempio, chiedere indicazioni ai candidati circa la possibilità di interpellare tecnici con l'esperienza e la conoscenza richiesta per poter affrontare le questioni ambientali inerenti all'appalto, l'accesso alle apparecchiature tecniche necessarie per la protezione ambientale, la disponibilità degli impianti tecnici e di ricerca necessari per affrontare in modo adeguato gli aspetti ambientali.

Uno strumento utile per l'integrazione dei criteri ambientali nella fase di selezione dei candidati è la richiesta documentazione che mostra i contratti eseguiti, ed è possibile utilizzare questo criterio per richiedere ai candidati la prova delle precedenti esperienze in appalti con caratteristiche ambientali. Nel fare ciò occorre precisare chiaramente quale tipo di informazione è ritenuta rilevante e quali prove devono essere esibite.

E' poi possibile indicare, solo per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti da apposito regolamento, le misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto (D. Lgs. 163/06, art. 42 "Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi", c. 1 lettera f).

Per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale le stazioni appaltanti possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti facendo riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Regolamento CE/761/01 "EMAS") o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione (come la norma ISO 14001). Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di

gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici (D. Lgs. 163/06, art. 44 "Norme di gestione ambientale").

Viene quindi riconosciuto esplicitamente che la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 possono servire (se pertinenti) ai candidati come possibile prova per dimostrare la loro capacità tecnica a realizzare le specifiche misure di gestione ambientale.

La registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 possono servire anche come prova, se contengono informazioni pertinenti, della garanzia del possesso di particolari requisiti sopra richiamati e relativi, per esempio, alle apparecchiature tecniche o alla formazione del personale.

Le stazioni appaltanti non possono comunque in alcun caso richiedere ai candidati di essere in possesso di una registrazione EMAS (o certificazione ISO 14001) o di essere (totalmente) conformi ai requisiti di una registrazione EMAS (o certificazione ISO 14001).

### Aggiudicazione dell'appalto

I possibili criteri per l'aggiudicazione di un appalto sono "il prezzo più basso" e "l'offerta economicamente più vantaggiosa".

E' possibile integrare considerazioni ambientali applicando entrambi i criteri.

Nel caso del criterio del prezzo più basso ciò può avvenire attraverso l'inclusione di caratteristiche ambientali "minime" del prodotto/servizio tra le specifiche tecniche.

In questo modo le caratteristiche ambientali costituiranno un requisito obbligatorio che le offerte dovranno soddisfare "a pena di esclusione" dalla procedura d'appalto.

Nel caso dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, l'integrazione degli aspetti ambientali può avvenire attraverso l'attribuzione di punteggi ponderativi nel caso del soddisfacimento di determinate caratteristiche ambientali del prodotto/servizio.

Questo criterio risulta particolarmente adatto per la graduale introduzione dell'applicazione del GPP da parte di una Pubblica Amministrazione in quanto consente di non escludere dalla partecipazione alla gara nessun fornitore e allo stesso tempo consente di premiare quei fornitori che offrono un prodotto o servizio a ridotto impatto ambientale.

Il D. Lgs. 163/06 prevede la possibilità di premiare le caratteristiche ambientali delle offerte specificatamente all'art. 83 "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", comma 1 *"Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; ...omissis...; e) le caratteristiche ambientali;...omissis..."*.

Non è quindi necessario che ciascun criterio di aggiudicazione comporti un vantaggio economico per l'ente aggiudicatore, ma che l'insieme dei criteri di aggiudicazione (cioè economici e ambientali) consenta di determinare l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.

La regola alla base dei criteri ambientali di aggiudicazione è stata stabilita nella causa C-513/99 (Concordia Bus; si veda il paragrafo 4). Ne consegue, dalla sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea in questa causa, e dalle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE recepite dal D. Lgs. 163/06, che tutti i criteri di aggiudicazione devono soddisfare quattro condizioni:

- *siano collegati all'oggetto dell'appalto;*
- *non conferiscano alla detta amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta: è necessario stabilire criteri specifici, collegati al prodotto e quantificabili, oppure, secondo le parole della Corte di giustizia, criteri "adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili";*
- *siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara;*
- *rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario e, in particolare, il principio di non discriminazione.*

Tra gli strumenti potenzialmente utilizzabili per la definizione delle caratteristiche ambientali "premianti" vi sono i criteri ecologici per l'assegnazione delle eco-etichette ISO Tipo I (come indicato anche nel successivo paragrafo. 5). E' quindi possibile fare riferimento a tali criteri ecologici per la definizione delle caratteristiche



ambientali "premianti", e al possesso delle eco-etichette come mezzo di prova, non esclusivo, della conformità dell'offerta a tali caratteristiche.

Si segnala l'utilità di ricordare qui il "principio di separazione" tra i criteri di selezione dei candidati e i criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico: i criteri di aggiudicazione vanno utilizzati solo per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e devono quindi riguardare l'oggetto dell'appalto e non le qualità/caratteristiche del fornitore in quanto tale.

Ne consegue l'evidente non correttezza dell'attribuzione di punteggi ponderativi al possesso di certificazioni ambientali riguardanti la qualificazione soggettiva dell'operatore economico, cioè la registrazione EMAS del sistema di gestione ambientale (o la certificazione secondo la norma ISO 14001), che infatti si riferiscono alla capacità tecnica dei candidati ad implementare misure di gestione ambientale, elementi che possono quindi essere considerati nella fase di selezione dei candidati (e limitatamente per appalti di servizi e lavori, e solo in casi appropriati - D. Lgs. 163/06, art. 42 ) e non in quella relativa all'aggiudicazione dell'appalto.

### **Esecuzione contrattuale**

Si possono includere considerazioni ambientali nelle clausole riguardanti le modalità di esecuzione dell'appalto (D.Lgs 163/06, art. 69 "Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito", comma 2), come ad esempio:

- recupero dei materiali da imballaggio;
- trasporto con mezzi ecologici;
- raccolta da parte del fornitori dei rifiuti prodotti dopo l'uso del prodotto.

Le clausole devono essere comunicate a tutti i candidati prima dell'aggiudicazione dell'appalto e non devono costituire motivo di esclusione dei candidati dall'appalto.

### **4. La legittimità dell'inserimento dei criteri ambientali negli appalti**

La Corte di Giustizia della Comunità Europea il 17.9.2002 nella sentenza Concordia Bus/ Finland City Council ha sancito che i criteri ecologici sono legittimi se:

- sono collegati all'oggetto dell'appalto (pertinenza);
- non lasciano discrezionalità assoluta all'Amministrazione (autonomia);
- sono espressamente menzionati nel capitolato o nel bando di gara (pubblicità);
- rispettano i principi della normativa comunitaria o nazionale di recepimento, in particolare quello della non discriminazione (par condicio), libertà di stabilimento e libera concorrenza;
- anche se possono essere potenzialmente soddisfatti da un ristretto numero di concorrenti;
- anche se non hanno una diretto beneficio in termini economici.

La formulazione di procedure di acquisto con l'inserimento di criteri ambientali da parte degli uffici comunali è ulteriormente legittimata dall'impegno politico del Comune di Follonica sancito dal Protocollo di intesa con i Comuni di Scarlino e Gavorrano e dalla Politica Ambientale adottata con Delibera di Giunta n. ... del.....

Tra le premesse del bando è quindi importante citare i due documenti e gli atti successivi di indirizzo.

### **5. Le etichette ecologiche**

Le etichette ecologiche sono applicate al prodotto/servizio e forniscono delle informazioni sulle prestazioni ambientali del prodotto stesso. Le etichette sono utili a riconoscere i prodotti e i servizi che hanno un ridotto impatto ambientale.

Le etichette permettono di dare evidenza sul mercato delle caratteristiche ecologiche di determinati prodotti o servizi e costituiscono pertanto anche un potente strumento di marketing a disposizione dei produttori.

Le etichette ecologiche possono essere suddivise in obbligatorie e volontarie.

Le etichette obbligatorie si applicano a diversi settori e obbligano i produttori ad attenersi a determinate prescrizioni legislative.

Le etichette volontarie possono essere utilizzate dal produttore se rispetta determinati criteri definiti e possono essere classificate, secondo gli standard ISO in tre tipologie (Tipo I, II e III), che si differenziano per le modalità e per le garanzie con cui vengono fornite le informazioni di prodotto.

Più in particolare:

- etichette ecologiche sottoposte a certificazione esterna (UNI EN ISO 14024 – Etichettatura ambientale di Tipo I);
- etichette ecologiche che riportano “autodichiarazioni” sulle caratteristiche ecologiche del prodotto (UNI EN ISO 14021 – Asserzioni ambientali auto-dichiarate - etichettatura ambientale di Tipo II);
- etichette ecologiche che riportano informazioni ambientali qualitative e quantitative relative ad un prodotto in base a parametri prestabiliti, e sottoposte a controllo indipendente (ISO 14025 – Type III environmental declarations; spesso vengono denominate EPD - Environmental Product Declaration, oppure DAP - Dichiarazioni Ambientali di Prodotto).

E' necessario precisare che con i termini di etichetta ambientale e dichiarazione ambientale ci si riferisce a quelle “asserzioni” che indicano gli aspetti ambientali di un prodotto o servizio che possono presentarsi in varie forme, da un semplice logo fino ad una dichiarazione ambientale, generalmente composta di alcune pagine, che accompagna il prodotto riportando una serie di dati ambientali.

### **Le etichettature ambientali di Tipo I**

Si tratta di etichette di “terza parte”, ossia verificate a cura di un organismo indipendente dal produttore e dall'acquirente, che certifica la conformità a criteri ambientali e prestazionali predefiniti da un forum di parti interessate mediante un processo di consultazione aperta. Tali criteri elaborati per l'assegnazione di queste etichette, spesso definite anche “marchi ecologici”, sono individuati per categorie di prodotti omogenei, sono di dominio pubblico e considerano gli aspetti ambientali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. In pratica questi programmi di eco-etichette identificano e promuovono i prodotti/servizi di “eccellenza”, per cui i criteri sono stabiliti su prestazioni maggiori del livello medio e vengono aggiornati in funzione dell'evoluzione tecnologica. Esempi di etichette di Tipo I sono il marchio comunitario di qualità ecologica “Ecolabel” (Regolamento CE 1980/2000), il marchio tedesco Blue Angel, il marchio dei Paesi nordici “Nordic Swan”, quello giapponese “Eco Mark”, quello statunitense “Green Seal”, ecc.

### **Le asserzioni ambientali auto-dichiarate (Tipo II)**

Questo tipo di “asserzioni” non è certificabile da una parte terza e si basa su criteri che fanno riferimento soltanto a singoli aspetti del prodotto, e non su criteri che considerano l'intero ciclo di vita del prodotto, predefiniti e riconosciuti, come i programmi di Tipo I. Rappresentano quindi l'evidenza, fornita dal produttore (o importatore, distributore, ecc.) che il prodotto possiede la caratteristica specificata nell'asserzione (di solito un logo o una dicitura).

### **Le dichiarazioni ambientali di Tipo III**

Le dichiarazioni ambientali di prodotto, certificabili da una parte terza, sono documenti che accompagnano la commercializzazione di un prodotto descrivendone gli impatti ambientali in termini di dati quantificati su determinati parametri predefiniti, basati su uno studio di LCA per la categoria di prodotto preso in esame. Queste dichiarazioni (spesso definite anche EPD, acronimo di Environmental Product Declaration) sono strumenti di comunicazione ideati per essere usati dal sistema industriale e dalle pubbliche amministrazioni come fonte di informazioni oggettive e comparabili sulle prestazioni ambientali dei prodotti/servizi indipendentemente dalla loro posizione nella filiera produttiva. A livello internazionale si sono sviluppati vari programmi relativi a questo tipo di dichiarazioni, come l'EPD® svedese o l'Eco Leaf giapponese.

## Altri tipi di eco-etichette









Vi sono eco-etichette che non fanno riferimento agli standard della famiglia ISO 14020, sia perché possono essere obbligatorie anziché volontarie, come le eco-etichette viste finora (è il caso delle etichette energetiche europee, che classificano obbligatoriamente gli elettrodomestici in base alla loro efficienza energetica), sia perché possono riguardare un solo fattore ambientale, come il marchio "FSC" (Forest Stewardship Council), relativo alla certificazione di prodotti provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, o il marchio "Energy Star", assegnato a prodotti come PC, monitor, stampanti, ecc., che soddisfano requisiti di risparmio energetico.

Per le loro caratteristiche, come la considerazione degli aspetti ambientali connessi al ciclo di vita dei prodotti, ma soprattutto per il processo di "consultazione aperta" mediante il quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le eco-etichette ISO Tipo I si prestano per essere utilizzate nelle varie fasi di un appalto pubblico, come riconosciuto dal D.Lgs n. 163/2006, art. 68 c. 9.

Questi schemi di eco-etichettatura infatti possono supportare i processi di definizione e di verifica delle caratteristiche ecologiche delle forniture.

In particolare, i criteri ecologici possono costituire utili riferimenti per la definizione delle specifiche tecniche delle forniture e/o delle "caratteristiche ambientali" da valutare nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa". Il possesso del marchio costituisce un valido mezzo di prova, non esclusivo, della conformità alle specifiche tecniche richieste o alle caratteristiche ecologiche "premianti".

### I marchi ecologici più diffusi in Europa

	Ambito territoriale	Anno di istituzione	Gruppi di prodotto/servizio (n°)	Imprese (n°)	Prodotti/servizi (n°)
Ecolabel	 Unione Europea	1992	23	309	2.500 (stima)
Blue Angel	 Germania	1977	81	480	3.214
Nordic Swan	 Paesi Nordici	1989	61	1.260	5.000 (stima)
AENOR Medio Ambiente	 Spagna	1994	8	47	*
EI Distintiu	 Catalogna (Spagna)	1994	20	156	998
NF Environnement	 Francia	1991	18	90 (stima)	1.000 (stima)
Milieukeur	 Paesi Bassi	1992	45	174	500 (stima)
Umweltzeichen	 Austria	1990	54	288	567

Fonte: ricerche internet e interviste telefoniche. Aggiornamento: maggio 2006.

\* Nota: non è possibile risalire al numero di prodotti dotati del marchio AENOR Medio Ambiente poiché per alcuni gruppi di prodotto viene certificata l'intera produzione dell'impresa che ha ottenuto il marchio.